

Alessia Schiavon (Università degli Studi di Padova)

LA CYBER-VIOLENZA MASCHILE CONTRO LE DONNE: UNA NUOVA SFIDA PER IL DIRITTO PENALE

1. La violenza di genere al tempo dei social media. – 2. Verso il riconoscimento della Cyber VAWG o Cyber Violence against Women and Girls. – 3. Diritto penale, Internet e violenza di genere. – 3.1. Dal cyber stalking alla cyber molestia. – 3.2. *Sextortion, sexting e revenge porn*: forme di cyber abuso sessuale. – 4. Conclusioni.

1. La violenza di genere al tempo dei social media

La seconda era di Internet, con l'avvento dei *social media*, ha consacrato l'emergere di una sfera digitale democratica basata su una costante e illimitata interconnessione tra gli utenti.

Ad oggi, il cyberspazio non ricalca più quell'immagine futuristica di uno spazio navigabile basato su sistemi computerizzati, elaborata per la prima volta da William Gibson nel romanzo *Neuromancer* (1984), ma piuttosto rappresenta un elemento irrinunciabile all'interno dell'architettura sociale della contemporaneità (J. Rifkin, 2001).

Si tratta di un luogo inedito, privo di barriere spazio-temporali, che si sviluppa ben oltre le connessioni fisiche tra dispositivi e all'interno del quale si creano fatti sociali che inevitabilmente influenzano il mondo offline (M. Dogde, R. Kitchin, 2001).

In tale contesto ibrido l'esperienza umana e la sua percezione assumono così nuove coordinate. L'utente, nel suo ruolo centrale di diretto produttore di contenuti (H. Jenkins, M. Ito, D. Boyd, 2015), si sente libero di esprimersi e non si percepisce più come unità a sé stante, ma come parte di un "villaggio globale" costruito, secondo alcuni, su un sistema di forte affinità intellettuiva (A. Barak, 2008).

Indubbia è così la portata rivoluzionaria dei *social media*, che, tuttavia, manifestano un'evidente natura di Giano Bifronte: alle innumerevoli opportunità che lo spazio digitale offre si contrappongono altrettanti rischi e pericoli.

In tale processo trasformativo della realtà contemporanea anche il tema della violenza di genere risulta coinvolto.

Di certo l'espansione della libertà di espressione e il crescente sentimento di comunità hanno reso la rete un potente strumento di informazione e sensibilizzazione, portando giovamento anche alla stessa "questione femminile", come del resto predetto dal cyber femminismo già nelle sue prime battute (C. T. Mohanty, 2003).

Difatti, le battaglie a favore della donna hanno trovato forza all'interno della cornice del cyberspazio, anche e soprattutto con riferimento alla tutela delle vittime di violenza. Evidente ed immediata testimonianza di questo sono i recenti movimenti #MeToo e #yositcreo, creatisi spontaneamente in rete in seguito alle molestie perpetrate a danno di numerose donne dello spettacolo dal produttore statunitense Harvey Weinstein (#MeToo) e allo stupro di gruppo subito da una minorenne spagnola (#yositcreo). Mobilitazioni rapidamente diffuse su larga scala e giunte a dominare il dibattito pubblico con un'estensione senza precedenti.

Tuttavia, se da un lato appare evidente come le donne siano riuscite a far maturare una consapevolezza sempre maggiore in merito alle "questioni di genere", ciò non le ha rese immuni da nuovi rischi e pericoli.

Come già ricordato, la rete non si limita ad essere strumento di esaltazione positiva delle potenzialità dell'essere umano. Difatti, nel mondo della costante connettività e della *social networkizzazione* indispensabile trovano espressione anche manifestazioni relazionali che inevitabilmente acquisiscono una loro autonomia e tipicità in chiave criminale.

Ciò non sorprende in quanto l'associazione tra tecnologia e criminalità appare intuitiva quanto antica e si è andata modificando con l'evolversi dei progressi raggiunti dall'uomo. Fin dal primo utilizzo di Internet, il mondo criminale ha ben presto intuito la possibilità di avvalersi a fini illeciti dell'avanzamento tecnico. Si è così sviluppata una delinquenza sempre più tecnologica, identificata attraverso la generica etichetta *cybercrime*, termine ombrello che raggruppa al suo interno una molteplicità di realtà criminali online, diversamente catalogate dalla letteratura (D. Wall, 2007; J. Clough, 2010), che però, con il progredire della tecnologia, hanno finito per estendersi oltre i confini di una criminalità informatica in senso stretto.

Difatti, le caratteristiche proprie dell'attuale cyberspazio, come l'assenza di coordinate spazio-temporali, la possibile anonimia, la fluidità delle identità, il trasferimento continuo di dati sembrano favorire tanto sotto il profilo quantitativo quanto qualitativo la progressiva emersione di una nuova categoria di comportamenti criminali e devianti diretti a colpire il singolo (J. Treadwell, 2012).

I richiamati elementi agiscono su due livelli. Da un lato influiscono sul sistema di decodifica delle dinamiche di relazione con le norme sociali e penali, aumentando la disinibizione, neutralizzando la colpa, riducendo i freni etico-morali e di fatto amplificando la prepotenza del conflitto.

Dall'altro le stesse coordinate comportano una esponenziale dilatazione del numero dei possibili perpetratori quanto delle possibili vittime. Il perpetratore online ora è potenzialmente chiunque che con un solo click può porre in essere azioni dall'elevato grado di offensività e aggressività (T. Owen, 2016).

Ugualmente nessuno è esente dal rischio di caderne vittima. Una condizione che, rispetto al contesto offline, soffre di una maggiore pervasività, dovuta alla possibilità non solo di un coinvolgimento della propria sfera più privata e personale, se non addirittura intima, avendo le tecnologie di fatto pervaso ogni aspetto dell'identità individuale, ma anche di una successiva vittimizzazione, derivante dal quasi impossibile controllo esercitabile sui contenuti online, che una volta immessi in rete sono destinati a rimanervi per essere ripetutamente visualizzati e condivisi.

In questo mutato quadro criminologico il fenomeno della violenza maschile contro le donne ne risulta rinforzato (E. Martellozzo, E. A. Jane, 2017). La crescente disponibilità di tecnologie, contenuti virtuali ed ampia diffusione dei social media ha di fatto condotto all'emergere di un problema – quello della cyberviolenza – ormai di portata globale e dalle significative conseguenze sociali.

Ad esserne il bersaglio non sono solo quelle donne note al grande pubblico, dalle professioniste dello spettacolo a figure istituzionali o di potere, che per il ruolo che ricoprono si presentano maggiormente esposte. A pagarne il prezzo è l'intero genere.

Ad oggi si stima che ben il 73% delle donne siano state vittime di abuso online, di cui il 18%, ossia circa 9 milioni di donne, abbiano riportato gravi conseguenze (UN Broadband Commission for Digital Development, 2015).

2. Verso il riconoscimento della Cyber VAWG o Cyber Violence against Women and Girls

Il termine cyber VAWG, acronimo di Cyber Violence against Women and Girls, compare per la prima volta ufficialmente in un report recentemente pubblicato dalla Broadband Commission for Digital Development, creata nel 2010 per volontà dell'allora Segretario Generale Ban Ki-Moon.

Lo studio, rilasciato il 24 settembre 2015 e denominato *Cyber Violence against Women and Girls: A World-Wide Wake-Up Call*, si poneva come obiettivo dichiarato quello di affrontare l'emergente questione della violenza contro le donne compiuta attraverso gli strumenti tecnologici. Nonostante il lavoro, condotto grazie alla collaborazione di esperti di diversi settori, avesse proposto un piano di contrasto al fenomeno, tripartito in sensibilizzazione, tutela e sanzioni, venne fortemente criticato al punto da essere ritirato e sottoposto a revisione ad oggi ancora non completata (M. Segrave, L. Vitis, 2017).

Al di là delle critiche in concreto sollevate, quanto accaduto dimostra chiaramente non solo come il termine cyber VAWG abbia acquisito un suo autonomo spettro semantico solo in tempi recenti, ma soprattutto dà contezza anche della natura fortemente dibattuta del fenomeno.

In tale medesima linea si pone, del resto, l'intero discorso politico, per lo più sovranazionale, originatosi in merito al tripartito rapporto donna-tecnologia-violenza, di cui la concettualizzazione della menzionata Cyber VAWG rappresenta un recente punto di arrivo.

Difatti, è a livello internazionale che si originano le prime suggestioni in tal senso. Esempio paradigmatico è l'inserimento nell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile promossa dai Paesi membri delle Nazioni Unite nel settembre 2015 dell'obiettivo numero 5 in materia di parità genere, che prevede da un lato di *“eliminare tutte le forme di violenza contro tutte le donne e le ragazze nelle sfere pubbliche o private, incluso il traffico e lo sfruttamento sessuale o di altra forma”* e dall'altro invita gli Stati ad *“implementare le abilità tecnologiche, in particolare l'utilizzo della tecnologia delle informazioni e delle comunicazioni al fine di promuovere lo sviluppo delle donne”* (Agenda 2030, 2015).

Il grande passo in avanti viene compiuto, però, proprio nel luglio 2017 quando il Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne (CEDAW) interviene adottando la nota Raccomandazione n. 35, diretta ad aggiornare la precedente Raccomandazione n. 19 del 1992, il primo testo internazionale che ha universalmente riconosciuto la violenza degli uomini contro le donne come inequivocabile forma di discriminazione e quale violazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali della donna.

Quindici anni dopo, sulla scorta dei cambiamenti sociali intervenuti, cominciava ad avvertirsi in seno alla Commissione la necessità di un adattamento degli impegni presi dalla comunità internazionale alle esigenze di tutela dettate dalla società del Nuovo Millennio. Si giunge così, attraverso la nuova Raccomandazione, a rimarcare la natura sempre più multiforme della violenza di genere estesa per la prima volta anche a quelle condotte poste in essere *“through technology-mediated environments, such as contemporary forms of violence occurring in the Internet and digital spaces”*.

Si tratta di una decisa presa di posizione che rende conto della raggiunta consapevolezza di una questione oramai non più ignorabile, che emerge con chiarezza anche dalla richiesta formulata nel 2018 da Dubravka Šimonović, Special Rapporteur delle Nazioni Unite per le violenze contro le donne presso il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, e rivolta a Stati, organizzazioni non-governative e mondo accademico al fine di promuovere una riflessione sui modelli legislativi e di *policy* adottati formatisi nei diversi contesti interni.

La tematica della violenza online contro le donne compare poi anche nel discorso politico europeo, sebbene con minore decisione. Difatti, al di là di quanto contenuto nei testi adottati a protezione delle vittime minori, come la nota Convenzione di Lanzarote, e nella Convenzione di Istanbul del Con-

siglio d'Europa del 2011, che non accenna, nemmeno in minima misura, alla cyber violenza, limitandosi a prevedere all'art. 17 una responsabilità congiunta degli Stati e del settore dell'informazione e della comunicazione nella fase di prevenzione delle forme di violenza di genere contro le donne, si riscontrano per ora solo affermazioni programmatiche.

Quale esempio può citarsi la Risoluzione del Parlamento Europeo adottata il 28 aprile 2016, in cui si riscontra un invito diretto agli Stati membri ad agire contro la *“violence against women in a digitalised world”*, sottolineando la necessità di implementare strumenti per la persecuzione dei crimini digitali, nonché per punire coloro che perpetrano atti di violenza digitale. Indicazione ribadita poi, pochi mesi dopo, nel dicembre dello stesso anno anche dalla Risoluzione annuale del Parlamento sulla situazione dei diritti fondamentali dell'Unione.

Lungo tale traiettoria si inserisce, in un climax di crescente attenzione, la pubblicazione nel giugno 2017 da parte dell'Istituto europeo per l'eguaglianza di genere (EIGE) del primo report europeo sul fenomeno, definito come *“a growing global problem with potentially significant economic and societal consequences”* (EIGE, 2017), che attualmente rappresenta anche il primo studio ufficiale in materia.

Tale rapido excursus rende evidente come il discorso pubblico, per lo meno sovranazionale, stia maturando progressivamente un certo grado di consapevolezza, anche se in parte ancora embrionale, sull'esistenza dei rischi e dei pericoli legati alla donna e alle nuove tecnologie.

Una parziale giustificazione della mancanza di una completa attenzione verso il tema può riscontrarsi nell'assenza di un'unanime considerazione del cyber VAWG, il cui stesso concetto risulta ad oggi ancora fortemente dibattuto.

A tal proposito è stato a più riprese sottolineato come proprio dal punto di vista terminologico sarebbe necessario ricorrere ad una ri-categorizzazione delle diverse forme di abuso online che affliggono le donne. Secondo tale prospettiva interpretativa dovrebbe così riconoscersi di fatto la presenza di un fenomeno differente rispetto alla violenza di genere conosciuta nell'ambito del mondo fisico. Opinione contrastata da coloro che invece considerano le condotte violente perpetrate online un semplice *continuum* rispetto alle forme di violenza offline. Per tale ragione, ed anche alla luce della vaghezza propria di alcuni termini, parte della letteratura nega la necessità di alcuna autonomia definitoria e concettuale al fenomeno della cyber VAWG (W. S. De Keseredy, M. D. Schwartz, 2016).

Non stupisce, del resto, che si siano andati costituendo siffatti opposti orientamenti, che altro non sono che specchio del dicotomico approccio che caratterizza di fondo il dibattito in merito alle nuove tecnologie e al loro notevole impatto sui fenomeni sociali.

Tuttavia, al di là delle problematiche definitorie, appare evidente che ci si trovi davanti ad un macro-fenomeno che presenta delle caratterizzazioni proprie.

Non può nascondersi come la duttilità, ubiquità e versatilità del mezzo tecnologico inevitabilmente rendano le condotte violente così perpetrate maggiormente invasive e pervasive, in grado di raggiungere ogni donna in ogni momento, in ogni luogo, per un numero infinite di volte, determinando tremende conseguenze soprattutto dal punto di vista psicologico. Tratti fortemente identificativi, che denotano differenti condotte violente emerse nella rete negli ultimi anni, rispetto alle quali in tempi assai recenti si sono andate sviluppando nuove etichette fenomenologiche che appaiono con frequenza nel discorso pubblico e che iniziano ad essere oggetto di interesse anche della comunità scientifica.

Tra queste emergono per esempio forme peculiari di violenza verbale, proprie già nella prima fase dell'epoca Web 2.0, in cui il post e il tweet divengono mezzi espressivi di odio e la donna bersaglio di cyber-molestie e di cyber-stalking. Neologismi che richiamano condotte già tradizionalmente note nella propria esplicazione non cyber.

Diversamente, di affermazione più recente sono quelle condotte che basano la propria portata aggressiva non tanto sul *verbum* quanto sull'immagine. Eclatanti casi di cronaca, come quello di Tiziana Cantone, uccisasi dopo essere stata vittima della diffusione in rete di alcuni contenuti di natura intima, hanno messo in luce la pervasività del cosiddetto *revenge porn* ossia della diffusione non consensuale di immagini intime. Tale fenomeno, unitamente ad altre condotte, come *sextortion*, *upskirting* e *digital voyerism*, rappresentano una sorta di “*continuum of image-based sexual abuse*”. Accomunate dalla natura sessuale dell'immagine, dalla relazione di genere vittima-donna/autore-uomo e dalla compromissione della dignità sessuale, tali inedite forme di aggressione dispiegano la loro forza abusiva sulla manipolazione sessuale dell'immagine della donna, caricata di una lesività inaudita (C. McGlynn *et al.*, 2017).

Si tratta nel complesso di manifestazioni fenomenologiche che tendono a sfuggire ad una precisa catalogazione, anche in ragione della loro rapidità di evoluzione e del costante processo di sviluppo dei mezzi tecnologici, ma rispetto alle quali deve considerarsi non più procrastinabile una riflessione ad ampio raggio, soprattutto giuridica.

3. Diritto penale, Internet e violenza di genere

La trattazione della cosiddetta cyberviolenza contro le donne può configurarsi come il punto di convergenza di due distinte linee di indirizzo seguite

dal legislatore penale a partire già dal secolo scorso: da un lato la tutela della donna, dall'altro la criminalità informatica.

Appare, difatti, evidente come il diritto penale degli ultimi decenni si sia lentamente evoluto apprestando una sempre maggiore tutela alla donna vittima di violenza. Ciò ovviamente si pone in perfetta aderenza rispetto al mutamento subito dallo *status* della donna, processo originatosi in Italia a partire dal noto decreto Bonomi che nel 1945 ha riconosciuto il suffragio femminile (G. Bellantoni, 2014) e seguito dalla progressiva demolizione delle altre forme di disuguaglianze di genere (M. A. Cocchiara, 2011).

Per quanto riguarda la tutela penalistica, il lento percorso di adeguamento della disciplina trova la sua tappa primaria nella nota legge 5 agosto 1981, n. 442, abrogativa dei cosiddetti delitti commessi per causa d'onore (F. Basile, 2013), che di fatto consacravano il principio di subordinazione della donna rispetto all'uomo, cui spettava la proprietà del corpo femminile. Nonostante la portata capitale della riforma, la vera rivoluzione copernicana si individua però nell'approvazione, vent'anni dopo la prima presentazione in Parlamento, della legge 15 febbraio 1996, n. 66, con cui, in pieno rinnovamento rispetto alla disciplina previgente, si riconobbero i delitti sessuali non più come un delitto lesivo della moralità pubblica e del buon costume, quanto come crimine contro la libertà sessuale personale (A. Cadoppi, 2002). Eliminata, dunque, ogni distinzione precedentemente esistente tra violenza carnale, indicativa di sole forme di penetrazione carnale, e atti di libidine, la violenza sessuale e, quindi, la libertà sessuale veniva a pieno titolo riconosciuta nel linguaggio penalistico italiano, giungendo così, ad una nuova concezione non solo giuridica, ma anche culturale e sociale della sessualità della donna, considerata da quel momento in poi un'estrinsecazione della libertà della persona.

Prima della conclusione del Novecento, il codice penale si informa così alla tutela della libertà e all'auto determinismo sessuale, predisponendo nuovi strumenti nella lotta alla violenza sulle donne, anche minorenni, come testimoniato dall'adozione della poco successiva legge 3 agosto 1998, n. 269, in materia di sfruttamento della prostituzione, pornografia e turismo sessuale a danno di minori.

Tale processo prosegue nel Nuovo Millennio con l'obiettivo di rispondere alle esigenze sociali emergenti. L'accresciuto ruolo delle donne e la mutata sensibilità sociale hanno portato così ad ulteriori modifiche normative, come ad esempio l'inserimento tra i reati contro la libertà personale del delitto di atti persecutori, previsto all'art. 612 bis c.p., poi modificato dal noto decreto anti-femminicidio (D.L. 14 agosto 2013, n. 93), con il proposito di riscrivere il sistema di tutela nei confronti della violenza di genere (S. Recchione, 2013).

A tale processo di adeguamento corre parallelo il riconoscimento all'interno del sistema penale italiano della cosiddetta criminalità informatica.

Risale, difatti, al 1989 la costituzione della prima commissione, nominata dall'allora Guardasigilli Vassalli, con il compito di elaborare una proposta di modifica del Codice Rocco allo scopo di reprimere gli atti criminali commessi attraverso il mezzo informatico. Ne segue una lunga elaborazione che giunse a maturazione con la legge 23 dicembre 1993, n. 547, attraverso cui però trovano regolamentazione solamente i cosiddetti *computer crimes*, ossia quelle serie di condotte criminali proprie della prima fase dell'Internet e dirette a colpire solamente sistemi o dati. (C. Sarzana di S. Ippolito, 2010). Del resto, fino a quel momento, precedente all'esplosione del World Wide Web, la criminalità informatica si manifestava in una dinamica criminale macchina-macchina, del tutto spersonalizzata, in cui il sistema fungeva al contempo da mezzo e da bersaglio.

Tale relazione delittuosa viene ad essere ridimensionata con l'avvento del Nuovo Millennio e, quindi, con la diffusione di Internet su larga scala, un mutamento che costringe il legislatore ad adeguare il proprio armamento penale al fine di tutelare il singolo dall'aggressione commessa a suo danno attraverso l'ausilio del mezzo informatico. Si giunge così alla legge 18 marzo 2008, n. 48, di ratifica della Convenzione di Budapest sul *cybercrime*, stipulata nel 2001, che modifica la disciplina previgente ed estende lo spettro di tutela della normativa penalistica in materia nel rispetto degli impegni presi a livello sovranazionale.

È però con l'espansione delle nuove tecnologie come strumento di massa, in cui l'utente non è più solo fruitore, ma diventa attivo produttore di contenuti, che vengono in rilievo nuovi rischi e pericoli legati alla rete.

Comincia, così, ad intravedersi una prima congiuntura tra le due linee di indirizzo seguite dal legislatore penale.

Un intreccio che si coglie dapprima nell'ambito della tutela dei minori dal rischio di sfruttamento sessuale online. In questo senso si pone prima la legge 6 febbraio 2006, n. 38, in materia di sfruttamento sessuale minorile e pedopornografia a mezzo Internet, seguita, poi, dalla legge 1° ottobre 2012, n. 172, di ratifica della Convenzione di Lanzarote, che, *ex multis*, penalizza per la prima volta nell'ordinamento italiano l'adescamento di minore online. All'evolvere della società l'intreccio si è andato stringendo sempre più, soprattutto in corrispondenza dell'emergere di nuove minacce provenienti dal cyberspazio, alcune delle quali hanno trovato risposta nella penna del legislatore, altre in quella della giurisprudenza.

3.1. Dal cyber stalking alla cyber molestia

Di certo, l'avvento delle nuove tecnologie proprie del Web 2.0 ha contribuito in larga misura alla enfatizzazione di condotte lesive della libertà personale.

La forte pervasività non solo del mezzo, ma anche del contesto, ha aumentato la casistica di atti molesti e persecutori online.

È così che il cyber stalking entra nel linguaggio comune e successivamente anche nel contesto penalistico italiano. Per effetto del D.L. 93/2013, poi convertito dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il legislatore riconosce a quelle minacce o molestie reiterate, che procurano alla vittima ansia, paura o un'alterazione delle proprie abitudini di vita, commesse “*attraverso strumenti informatici o telematici*”, un trattamento sanzionatorio aggravato rispetto alla fattispecie base di atti persecutori prevista dall’art. 612 bis c.p.

Tuttavia, ad essere primo catalizzatore di tale tipo di condotta persecutoria, attuata attraverso ogni mezzo comunicativo, dalla mail alla messaggistica istantanea, è la giurisprudenza, che in ripetute e precedenti occasioni aveva riconosciuto nell’arena processuale l’esistenza del fenomeno.

Difatti, già nel 2010, la Cassazione, trovandosi a dover decidere in merito al caso di un uomo che, in seguito alla fine di una relazione, aveva inviato alla propria ex compagna e al di lei partner, attraverso il social network Facebook, messaggi, immagini e video, alcuni dei quali ritraevano l’autore e la vittima nell’atto di rapporti sessuali, aveva di fatto introdotto nella narrazione giuridica il termine “cyberstalking” (Cass. pen., Sez. VI, 16 luglio 2010, n. 32404).

Caso che non solo fece da apripista a successive decisioni in merito, ma anche alla successiva già citata scelta del legislatore che, influenzato dal dibattito al tempo emerso tanto in sede parlamentare quanto nell’opinione pubblica, decise di dare rilievo alla maggiore pervasività del mezzo informatico. Una decisione che originò non poche critiche da parte della dottrina, da subito contraria all’intervento legislativo, ritenuto del tutto ingiustificato e non necessario (S. Recchione, 2013).

La medesima opera ermeneutica si riscontra anche in relazione alla singola molestia, rispetto alla quale, tuttavia, non si è giunti ai medesimi esiti innovatori. Difatti, l’art. 660 c.p., che disciplina la contravvenzione della molestia semplice, non reiterata, attualmente non prevede alcun esplicito riferimento agli strumenti informatici o telematici. Quindi, se da un lato il codice penale “tipizza” il cyber stalking, tralascia di considerare la cyber molestia.

Il testo della norma si limita a stabilire che per la realizzazione dell’illecito in questione la molestia deve avvenire alternativamente in un luogo pubblico, aperto al pubblico o per il mezzo del telefono. A tal proposito, la giurisprudenza di legittimità a più riprese si è pronunciata sulla compatibilità della norma rispetto a condotte realizzate attraverso strumenti tecnologici, sottolineando, però, in tali casi il rischio di incorrere in un’*analogia in malam partem* del tutto inammissibile.

Ad esempio, nel 2012, in un caso che riguardava la molestia subita da una minorenne attraverso l’invio al suo indirizzo di messaggistica elettronica

di una pluralità di messaggi e immagini a contenuto oscene, la Cassazione, riprendendo ulteriori precedenti in materia, sottolineò come il sistema della messaggistica istantanea, sebbene basato sulla rete telefonica, non potesse essere a questa assimilato dal momento che solo la telefonia, permettendo l'interazione sincrona di voci o di suoni, si riteneva in grado di realizzare quella intrusione, immediata e diretta, nella sfera delle attività della vittima, percepita sia *de auditu* che *de visu*, tale da turbarne la tranquillità psichica (Cass. pen., Sez. I, 21 giugno 2012, n. 24670).

Un approdo ad oggi di difficile comprensione se si pensa alla forte pervasività delle cosiddette chat.

Proprio in considerazione di un avvertito vuoto di tutela che avrebbe potuto assumere le dimensioni di un buco nero con l'evolvere dello strumento tecnologico, attesa anche la mancata comprensione della potenza lesiva dello stesso, l'opera interpretativa si è successivamente spostata, ponendo l'accento non più sulla compatibilità tra nuovi strumenti e il mezzo del telefono quanto sulla dimensione delle piattaforme *social*, come si ravvisa chiaramente in una nota pronuncia del 2014.

Il caso giunto all'attenzione degli Ermellini riguardava un uomo che, ricorrendo ad uno pseudonimo, aveva molestato una collega inviandole messaggi volgari e a sfondo sessuale attraverso la pagina Facebook. Oltre alla questione della falsificazione dell'identità, assai diffusa in rete e che rientra, quasi pacificamente, nell'alveo di applicazione del delitto di sostituzione di persona previsto all'art. 494 c.p, il punto focale al tempo sollevato dai giudici di legittimità fu appunto la natura stessa del social network.

Spostando del tutto il baricentro della questione, la Cassazione giunge a considerare la nuova tecnologia non tanto un mezzo, come aveva fatto fino ad allora, ma equipara le piattaforme come Facebook ad un luogo, nello specifico un luogo aperto al pubblico.

Il social network viene considerato così al pari di una piazza, anche se immateriale, in ragione del numero di accessi e visioni che garantisce, realizzando, come si legge tra le stesse righe della pronuncia, “*una evoluzione scientifica che il Legislatore non era arrivato ad immaginare*” (Cass pen., Sez. I, 12 settembre 2014, n. 37596).

Un'interpretazione di certo rivoluzionaria, ma secondo alcuni non sufficiente. Parte della dottrina, infatti, richiama all'attenzione del legislatore la necessità di intervento modificativo della norma in esame, ma coerente con la summenzionata riforma del delitto di atti persecutori, rispetto al quale la contravvenzione di cui all'art. 660 c.p. si pone in rapporto di progressione criminosa (M. C. Ubiali, 2015).

Appare, dunque, sempre più evidente come per far fronte alle sfide poste dalla tecnologia si tenda, spesso giungendo a pericolosi approdi interpreta-

tivi, verso l'adattamento di un codice, che in realtà è di fatto prodotto di un mondo pre-digitale.

3.2. *Sextortion, sexting e revenge porn*: forme di cyber violenza sessuale

I casi citati in materia di cyber molestia e cyber stalking hanno dimostrato l'intreccio tra le diverse forme di violenza di genere compiute attraverso gli strumenti tecnologici e la loro natura multiforme. Appare evidente, tuttavia, come gli ultimi anni abbiano visto emergere forme di violenza contro le donne in grado di ledere una sfera ancora più intima, quella della sessualità e della sua riservatezza. Già dalla prime diffusioni su larga scala delle tecnologie, come già dimostrato, evidenti sono le connessioni tra il cyberspazio e gli attentati alla sessualità della donna, soprattutto in giovane età. La violenza sessuale assume così anche una sua veste virtuale. Non compare alcun riferimento nel Codice Rocco, ma è nuovamente la giurisprudenza che intercetta il mutamento affermando che *“ben può il reato di violenza sessuale, consistente nel compimento da parte della persona offesa, di atti sessuali su sé stessa, essere commesso anche a distanza, ovverossia a mezzo telefono o di altre apparecchiature di comunicazione elettronica”* (Cass. pen., Sez. III, 26 settembre 2012, n. 37076). Si tratta di un approdo reso evidentemente possibile sulla scorta delle elaborazioni giurisprudenziali e dottrinali formatesi in merito al concetto di atti sessuali, ora considerati realizzabili, ai fini della realizzazione dell'offesa, anche senza un necessario contatto fisico.

All'evolvere delle interazioni nel cyberspazio l'abuso sessuale non si limita solo a mutare il suo *“locus commissi delicti”*, ma vede intensificato il proprio processo di oggettivazione. Oggetto dell'abuso, difatti, non è più tanto il rapporto quanto la ripresa dello stesso, sotto forma di contenuto digitale, immagine o video.

Di certo a ciò ha contribuito anche il mutamento prodotto dalle nuove tecnologie sui rapporti sociali e sui costumi sessuali. Lo scambio di contenuti intimi è divenuto, quindi, possibile elemento di consensuale interazione. Tuttavia il *sexting*, ossia per l'appunto l'invio di contenuti sessualmente esplicativi all'interno della relazione, qualora consensualmente prodotto, non assume i contorni di una pratica problematica, se non con limitato riferimento ai minori d'età in considerazione delle possibili frizioni con la normativa prevista in materia di pedopornografia (M. Bianchi, 2016).

Il problema si coglie in una successiva e non consensuale diffusione dei contenuti. Diffusi e ri-diffusi nella rete, circolano senza fine nell'illimitato spazio digitale, dando vita ad un effetto di seconda vittimizzazione, cui si accompagnano tragiche conseguenze. È questo il rischio sotteso agli emergenti fenomeni denominati *sexortion* e *revenge porn*, rispetto ai quali, data

la natura più che recente, soprattutto nel contesto italiano, la riflessione non solo dottrinale, ma anche giurisprudenziale sul punto appare limitata.

Dal canto suo il termine *sextortion* è di fatto ancora in gran parte sconosciuto, al punto da non potersi richiamare alcuna pronuncia specifica in materia. Rappresentativo di una nuova declinazione del fenomeno estorsivo, ha per oggetto contenuti multimediali di vario tipo, immagini o video, dal contenuto intimo, utilizzati per ottenere dalla vittima, tanto adulta quanto minore, favori sessuali, dietro la minaccia di una loro diffusione online. Al di là dell'eventuale applicazione di reati prettamente informatici, nel caso le immagini siano state ottenute attraverso l'ingresso abusivo nel sistema informatico della vittima (H. Nicola, A. Powell, 2016), ad essere richiamata è la fattispecie estorsiva prevista all'art. 629 c.p., che per l'appunto configura l'estorsione nella condotta di chi, mediante violenza o minaccia, costringendo la vittima a fare od omettere qualcosa, si procuri un profitto ingiusto, provocando alla vittima un danno ingiusto. Ovviamente si tratta di una fattispecie chiaramente spuria di ogni riferimento al mezzo informatico o comunicativo.

Uno degli aspetti più problematici che possono cogliersi in tal senso attiene, tuttavia, proprio all'aspetto delle conseguenze che si realizzano in capo alla vittima, con esplicito riferimento alla natura del danno. Secondo maggioritaria giurisprudenza il danno proprio dell'estorsione si qualificherebbe, difatti, nella sua esclusiva natura patrimoniale. Ne consegue, dunque, che nei casi in cui il meccanismo induttivo sortito dalle minacce alla vittima non si esaurisca in un pagamento in denaro quanto nel compimento di atti sessuali da parte della stessa, non potrà configurarsi il citato delitto e dovrà piuttosto richiamarsi la fattispecie di violenza sessuale di cui all'art. 609 bis c.p, anche alla luce della constatata natura eventualmente virtuale degli atti sessuali.

Sebbene non ci siano state occasioni in cui la giurisprudenza abbia avuto modo di esprimersi sul punto, è possibile richiamare un caso risalente, ma che per la soluzione adottata può risultare di interesse. Nel richiamato caso di specie, avvenuto prima della diffusione di massa delle nuove tecnologie, il soggetto aveva minacciato la vittima di diffondere fotomontaggi che la raffiguravano in pose oscene, in mancanza della consegna di una videocassetta contenente riprese della stessa in altrettanti atteggiamenti sessualmente esplicativi. In tale occasione i giudici di legittimità, proprio in considerazione della mancanza di un danno patrimoniale, esclusero la configurazione del reato di estorsione di cui all'art. 629 c.p. a favore della diversa configurazione del reato di violenza sessuale di cui all'art. 609 bis c.p. (Cass. pen., sez. III, 23 maggio 2006, n. 34128).

Sicuramente più noto è, invece, il cosiddetto *revenge porn* o, ancor meglio, la diffusione non consensuale di contenuti intimi. Una pratica di certo sconosciuta ai redattori del Codice Rocco. La giurisprudenza dal canto suo,

unitamente al già richiamato art. 612 bis c.p. in materia di atti persecutori, ha cercato di rispondere alle esigenze di tutela così sollevate facendo ricorso ad altre fattispecie, tra cui il delitto di diffamazione, nella forma prevista al comma terzo dell'art. 595 c.p., in merito alla diffusione di immagini riguardanti la vita privata della persona (di cui però non rileva l'eventuale carattere sessualmente esplicito). Del resto, è ormai *ius receptum* che la diffamazione tramite Internet costituisca un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595 c.p., comma 3, in quanto commessa con altro (rispetto alla stampa) mezzo di pubblicità idoneo a determinare quella maggior diffusività dell'offesa che giustifica un più severo trattamento sanzionatorio (*ex multis* Cass. pen., Sez. V, 10 luglio 2008, n. 31392).

Ben si comprende, tuttavia, come nel caso del *revenge porn* ad essere compromesso non sia soltanto l'onore. Ci si situa ben lontano dai casi ormai noti di diffamazione online, che, proprio per l'interpretazione estensiva fornita dalla giurisprudenza, ha finito per divenire un contenitore a maglie estese o alla peggio un *rifugio peccatorum*.

Proprio in considerazione dei beni giuridici in gioco l'interpretazione giurisprudenziale ha allargato l'orizzonte interpretativo spingendosi a considerare il fenomeno da un'ulteriore angolazione, tenendo in considerazione la violazione della riservatezza, ossia della privacy della vittima che, dopo aver condiviso consensualmente contenuti intimi con il proprio partner, con l'accordo (implicito) di una fruizione degli stessi interna al rapporto, si vede esposta al pubblico ludibrio.

La norma penale di riferimento è disciplinata *extra-codicem* in materia di privacy e sanziona per l'appunto il trattamento illecito di dati personali, qualora sia stato commesso per trarne profitto o arrecare danno e solo ove ne derivi un nocimento. Documento che è stato definito ai più riprese dai giudici di legittimità quale “*qualsiasi effetto pregiudizievole che possa descendere dalla arbitraria condotta altrui*” (Cass. pen., Sez. V, 29 settembre 2011, n. 44940). Sotto tale profilo, dunque, non si coglie alcun profilo critico, che, tuttavia, emerge in considerazione dell'applicabilità di tale disciplina, condizionata dalla presenza di una dichiarata clausola di sussidiarietà.

Pare, quindi, emergere una tutela ancora debole e frammentaria, rispetto ad un tema che si porrà in futuro con sempre maggiore pervasività. La mancanza di una specifica norma diretta a perseguire tali condotte viene percepita come un vuoto di tutela, soprattutto se analizzata in relazione con quanto previsto in altri ordinamenti europei ed extraeuropei.

In questo senso si pone la proposta, formulata già a settembre 2016, di inserimento nel codice penale di un nuovo articolo 612 ter c.p., rubricato “Diffusione di immagini e video sessualmente esplicativi” e diretto a punire chiunque pubblica nella rete Internet, senza l'espresso consenso delle per-

sone interessate, immagini o video privati, comunque acquisiti o detenuti, realizzati in circostanze intime e contenenti immagini sessualmente esplicite, con conseguente diffusione di dati sensibili, con l'intento di causare un danno morale alla persona interessata.

Al di là delle diverse riserve che possono essere sollevate, deve cogliersi comunque la valenza, per lo meno provocativa, della proposta, che chiaramente sottende una crescente volontà di dar risposta ad un fenomeno in emersione, percepito quale *“delitto di genere, perpetrato quasi esclusivamente nei confronti delle donne”*.

4. Conclusioni

Al pari di molti altri fenomeni, anche la violenza di genere contro le donne sta subendo un processo di evoluzione e adattamento continuo alla società contemporanea sempre più digitalizzata e oramai perfettamente divisa tra mondo fisico e mondo virtuale.

Con il consolidamento della seconda epoca di Internet, a divenire sempre più rilevante è il contesto in cui il dispositivo tecnologico si esplica in tutta la sua pervasività, nutrendo vecchie forme di aggressione e creandone di nuove.

Sul piano sanzionatorio appare evidente come la tutela offerta nei confronti delle nuove forme di violenza di genere presenti profili di debolezza, in parte derivanti dalla sua frammentarietà interna, che denota l'assenza di una disciplina coesa, e in parte frutto dall'incapacità intrinseca al sistema stesso di fornire alla vittima una tutela sincronizzata rispetto alla velocità del mondo digitale.

In tale dinamica di rapida evoluzione il diritto penale di fatto *ante litteram*, in quanto pensato e creato per operare in una realtà statica, inevitabilmente riscontra una propria limitatezza. La perenne corsa contro il tempo allarga così il fulcro della questione oltre il quesito sull'adattamento o meno al mutato contesto fenomenologico delle fattispecie penali già esistenti.

Ad emergere è piuttosto una limitatezza del sistema con riferimento al più generale spettro di tutela che lo stesso sembra poter garantire alle vittime di condotte online.

Il diritto penale si trova così non solo a riflettere sul suo *status* di adattabilità alla modernità liquida, ma al contempo anche a dover necessariamente dialogare con la neonata branca del diritto dell'informatica, interlocutrice dell'altro protagonista, oltre allo Stato, del grande scacchiere della Internet Governance, ossia la categoria degli Internet Service Provider. È in quella sede giuridica che trovano spazio e maggiore tutela i nuovi diritti all'oblio, alla riservatezza e alla protezione dei propri dati personali.

Innegabile, difatti, è la sempre più prepotente necessità di affiancare strumenti di protezione e tutela che si sgancino dalle lungaggini processuali e siano in grado di fermare la circolazione dei contenuti lesivi con tempistiche più vicine allo scorrere del tempo attuale.

I nuovi rischi e pericoli prodotti dalla rete, ed in particolare quelli che perpetuano con effetti ancora più dirompenti la piaga della violenza maschile contro le donne, necessitano un evidente approccio a maglie larghe, che sappia instaurare un dialogo sempre più stretto tra il diritto *criminalis, dominus* dell'attribuzione di responsabilità penale, e il diritto di Internet, di fatto più efficace nel combattere la seconda vittimizzazione.

Ciò insegna, dunque, come al di là di una revisione interna non più prologabile, sia ormai necessaria una visione sempre più ampia verso i pericoli del Web.

Riferimenti bibliografici

- BASILE Fabio (2013), *Violenza sulle donne: modi e limiti dell'intervento penale*, in “Diritto penale contemporaneo”.
- BARAK Azy (2008), *Psychological Aspects of Cyberspace*, Cambridge University Press, Cambridge.
- BELLANTONI Giuseppe (2014), *Tutela della donna e processo penale: a proposito della legge n.119/2013*, in “Diritto penale e processo”, 6, pp. 641 ss.
- BIANCHI Malaika (2016), *Il “sexting minore” non è più reato?*, in “Diritto penale contemporaneo”.
- CADOPPI Alberto (2002), *Commentari delle norme contro la violenza sessuale e della legge contro la pedofilia*, Cedam, Padova.
- CLOUGH Jonathan (2010), *Principles of Cybercrime*, Cambridge.
- COCCHIARA Maria Antonella (2011), *Alla ricerca delle radici storiche della violenza di genere e dei modi per contrastarla*, in CAMMAROTA Antonietta, TARSIA Tiziana, *Noi accadiamo dentro le storie. Donne, politica e istituzioni*, Aracne, Roma, pp. 15-39.
- DE KESEREDY Walter, SCHWARTZ Martin (2016), *Thinking Sociologically about Image-Based Sexual Abuse: The Contribution of Male Peer Support Theory*, in “Sexualisation, Media, & Society”, 2, pp 1-18.
- DODGE Martin, KITCHIN Robert (2001), *Mapping Cyberspace*, Routledge, London.
- DUGGAN Maeve (2017), *Online Harassment 2017*, Pew Research Center.
- EIGE-EUROPEAN INSTITUTE FOR GENDER EQUALITY (2017), *Cyber Violence against women and girls*.
- GILLESPIE Alasdair (2016), *Cybercrime. Key Issues and Debates*, Oxon, New York.
- HENRY Nicola, POWELL Anastasia (2016), *Sexual Violence in the Digital Age: The Scope and Limits of Criminal Law*, in “Social & Legal Studies”, 25, pp. 397-418.
- JENKINS Henry, ITO Mizuko, BOYD Danah (2015), *Participatory Cultures in a Networked Age*, Polity, Cambridge.
- LEONARDI Laura (2000), *L'altra metà del ciberspazio. Donne e partecipazione sociale tra reti virtuali e reti convenzionali*, in “Quaderni di Sociologia”, 23, pp. 64-84.

- MARTELLOZZO Elena, JANE Emma A. (2017), *Cybercrime and Its Victims*, Routledge, London.
- MCGLYNN Clare, RACLEY Erika, HOUGHTON Ruth (2017), *Beyond "Revenge Porn": The Continuum of Image-Based Sexual Abuse*, in "Feminist Legal Studies", 25, 1, pp. 26-46.
- MOHANTY Chandra Talpade (2003), *Feminism without Borders: Decolonizing Theory, Practicing Solidarity*, Duke University Press, Durham.
- PECORELLA Claudia (2014), *Sicurezza vs Libertà? La risposta penale alla violenza sulle donne nel difficile equilibrio tra istanze repressive e istanze della vittima*, in "Diritto penale contemporaneo".
- RECCHIONE Sandra (2013), *Il decreto-legge sul contrasto alla violenza di genere: una prima lettura*, in "Diritto penale contemporaneo".
- RIFKIN Jeremy (2001), *The Age of Access: The New Culture of Hypercapitalism, where All of Life is a Paid-for Experience*, TarcherPerigee, United States.
- NICOLA Henry, POWELL Anastasia (2016), *Sexual Violence in the Digital Age: The Scope and Limits of Criminal Law*, in "Social & legal studies", 25, 4, pp. 397-418.
- OWEN Tim (2016), *CyberViolence: Towards a Predictive Model, Drawing upon Genetics, Psychology and Neuroscience*, in "International Journal of Criminology and Sociological Theory", 9, 1, pp. 1-11.
- SARZANA DI S. IPPOLITO Carlo (2010), *Informatica, Internet e diritto penale*, Giuffrè, Milano.
- SEGRAVE Marie, VITIS Laura (2017), *Gender, Technology and Violence*, Routledge, Abingdon.
- TREADWELL James (2012), *Criminology: The Essentials*, Sage, London.
- UBIALI Maria Chiara (2015), *Molestie via Facebook: tra divieto di analogia ed esigenze di adeguamento alle nuove tecnologie*, in "Diritto penale contemporaneo".
- UN BROADBAND COMMISSION FOR DIGITAL DEVELOPMENT (2015), *Cyber Violence against Women and Girls: A WorldWide Wake-Up Call*.